

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

col **Ministro delle Finanze**

(PRETI)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1967

Norme integrative concernenti agevolazioni tributarie a favore  
delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria

ONOREVOLI SENATORI. — L'attuazione dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, numero 1073, con cui le Università e gli Istituti d'istruzione universitaria sono stati equiparati, ai fini della esenzione da imposte e tasse, alle Amministrazioni dello Stato, ha dato luogo a varie questioni per la soluzione delle quali, dopo approfondito e particolareggiato esame da parte dei competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria e della Pubblica istruzione, si è ravvisata la necessità di addivenire alla integrazione delle norme esistenti. A tal riguardo, si è predisposto l'unito disegno di legge, che si prefigge lo scopo di corrispondere in modo realmente positivo alle esigenze didattiche e scientifiche dell'istruzione universitaria.

Il disegno di legge consta di sei articoli. Per precisare meglio una concessione di cui le Università, di fatto, già beneficiano sin dal 1940, in applicazione di disposizioni interpretative dell'Amministrazione delle finanze, all'articolo 1 si prevede l'esenzione dall'IGE di tutte le entrate delle Università e degli Istituti universitari derivanti da tasse, soprattasse e contributi universitari, nonché da sovvenzioni e assegni di enti e privati.

Al fine di evitare possibili dubbi sul secondo comma dell'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073 e per rendere più evidente che la concessa agevolazione consiste nella detrazione delle erogate liberalità fino alla concorrenza del 10 per cento del reddito dichiarato, con l'articolo 2 si è ripro-

dotta e migliorata, sotto l'aspetto formale, la precedente norma.

Con l'articolo 3 si riattiva la disposizione contenuta nell'articolo 55 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, stabilendo l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimposte erariali e degli enti locali, dei contributi ed assegni dello Stato, delle sovvenzioni ed assegni erogati da enti e da privati in favore delle Università e degli Istituti universitari.

Nella sfera dell'esonero recato dall'articolo 1 del regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, si prevede, all'articolo 4, l'esenzione dalle imposte di registro e di successione e da quelle ipotecarie delle liberalità, a qualsiasi titolo disposto, da enti o da privati, a

favore delle Università e degli Istituti universitari, per le finalità d'istituto, ivi comprese quelle per l'istituzione di posti di professore di ruolo e di assistente ordinario.

Allo scopo di agevolare, in linea tecnica, lo svolgimento degli adempimenti relativi, con l'articolo 5, si consente il versamento diretto in Tesoreria, delle ritenute erariali, ai fini delle imposte di ricchezza mobile di categoria C/2 e complementare, sui compensi ai dipendenti delle Università e degli Istituti universitari.

Ad evitare possibili contestazioni in sede di applicazione delle presenti norme, vengono precisate, all'articolo 6, le istituzioni ammesse ai benefici tributari previsti dalle norme stesse.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Le entrate delle Università degli studi e degli Istituti di istruzione universitaria, derivanti da tasse, soprattasse, corrispettivi per esercitazioni e frequenza in laboratori e biblioteche, contributi e diritti scolastici di qualunque natura, pagati dagli studenti, nonchè da sovvenzioni, contributi ed assegni di enti o privati, a qualsiasi titolo erogati, sono esenti dalla imposta generale sull'entrata e dalla imposta di bollo.

### Art. 2.

Le somme erogate, anche mediante titoli azionari e obbligazionari, da enti o privati, a titolo di liberalità, a favore delle Università e degli Istituti universitari, sono detraibili dal reddito dichiarato, agli effetti tributari, dagli enti o dai privati anzidetti, fino alla concorrenza del 10 per cento dello stesso reddito dichiarato.

La medesima agevolazione tributaria si applica anche nel caso in cui enti o privati donino alle predette istituzioni universitarie materiale di loro produzione.

## Art. 3.

I contributi e gli assegni dello Stato, le sovvenzioni e gli assegni erogati da enti o da privati in favore delle Università e degli Istituti universitari, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile e da eventuali sovrimeposte erariali e degli enti locali.

## Art. 4.

Sono esenti dalle imposte di registro (compresa quella sul valore globale) e di successione e da quelle ipotecarie, le liberalità, a qualsiasi titolo disposte, da enti o da privati, per finalità di istituto, a favore delle Università e degli Istituti universitari.

Del beneficio di cui al precedente comma usufruiscono anche le liberalità, poste in essere da enti o privati, per la istituzione di posti di professore di ruolo, oppure di assistente ordinario, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 63 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'articolo 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465.

## Art. 5.

All'Università e agli Istituti universitari è consentito di versare direttamente in Tesoreria le ritenute effettuate, ai fini della imposta di ricchezza mobile (cat. C/2) e della imposta complementare e addizionale, sulle competenze e gli assegni di qualsiasi natura corrisposti al dipendente personale.

## Art. 6.

Le disposizioni previste dai precedenti articoli si applicano anche agli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, ai Consorzi universitari, alle Opere e alle Fondazioni universitarie e alle altre istituzioni universitarie di assistenza, nonché agli Istituti scientifici speciali legalmente riconosciuti e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.